



REGIONE CAMPANIA
**DIREZIONE GENERALE per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali**

LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA

PREMESSA

La “*Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*”, comunemente denominata **HABITAT (nel seguito DH)** ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali e contribuendo all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare all’articolo 6, comma 3 prevede che “*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.*”. Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva, ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime individuate ai sensi della “*Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici*”, comunemente denominata **UCCELLI** (sostituita integralmente dalla “*Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 gennaio 2010, **nel seguito DU**). Di seguito l’insieme di tali siti e zone sarà denominato “*siti della rete Natura 2000*”.

La direttiva HABITAT è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR 120/03, che all’articolo 5 riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all’articolo 6, comma 3 della Direttiva.

Le “*Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*” di cui all’ “*Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4*” (G.U. n. 303 del 28/12/2019) sono state predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

A seguito dell’emanazione della citata Intesa, con Regolamento regionale n. 8 del 15 luglio 2020 è stato abrogato il Regolamento Regionale 29 gennaio 2010, n. 1 *Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza* in quanto lo stesso presentava profili di contrasto con le nuove Linee Guida nazionali.

Oltre al citato quadro normativo bisogna considerare anche le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, art. 1 della L.R. 16/2014 - come modificate dall’art. 4 della L.R. 26/2018 - inerenti la possibilità per i Comuni di richiedere la competenza in materia di Valutazione di Incidenza, e la conseguente DGR 740 del 13/11/2018 con la quale il “*Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza*” (ex DGR 62 del 23/02/2015) è stato adeguato alle modifiche di cui all’art. 4 della L.R. 26/2018.

Le presenti Linee guida, quindi, sostituiscono le Linee Guida emanate con DGR 814/2018 e costituiscono il primo atto di recepimento in Regione Campania delle Linee Guida nazionali che tiene conto sia degli assetti amministrativi determinatisi a seguito dell’attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2014 che delle disposizioni di cui DGR 740 del 13/11/2018.

Le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza* escludono la possibilità di individuare liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza e l’autocertificazione di eventuali assenze di incidenza, mentre introducono, tra

l'altro, la possibilità di effettuare delle pre-valutazioni regionali e di individuare delle condizioni d'obbligo.

Si rimanda alle Linee Guida nazionali per gli ulteriori dettagli in materia di pre-valutazioni e condizioni d'obbligo, definiti come strumenti di semplificazione facoltativi coerenti con i principi e i dettami della DH. Preme in questa sede evidenziare che la tempistica per l'individuazione di entrambi questi strumenti di semplificazione, viste le specifiche sia procedurali che contenutistiche delle Linee Guida nazionali, non è congruente con la necessità di recepire quanto prima le indicazioni delle Linee Guida in tema di procedure e modalità di valutazione al fine di fornire ai Comuni delegati e ai proponenti le corrette indicazioni procedurali per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti.

Pertanto le presenti Linee Guida delineano il procedimento di valutazione di incidenza in Regione Campania recependo i contenuti delle Linee Guida nazionali afferenti alle procedure di screening e di valutazione appropriata e rimandando a successivi atti l'individuazione di eventuali pre-valutazioni e condizioni d'obbligo, e quindi conseguentemente anche lo screening ai fini della verifica di corrispondenza per piani, programmi, progetti, interventi e attività (**nel seguito P/P/P//A**) pre-valutati.

1. AUTORITÀ COMPETENTI

1.1 AUTORITÀ REGIONALE

Alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali l'Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è lo Staff Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

La L.R. 16/2014, art. 1, comma 4 ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere la delega per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.

Con DGR 740 del 13/11/2018 è stato emanato il "*Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza*", nel seguito Disciplinare, sulla scorta del parere dell'Avvocatura regionale prot. 778816 del 18/11/2014.

Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito della delega delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni "autorizzati", **restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:**

- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;
- inerenti l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Nello stesso Disciplinare è precisato che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonchè di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014 e che in materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997.

Sulla scorta delle competenze come delineate nel Disciplinare, lo Staff Valutazioni Ambientali svolge anche le funzioni di indirizzo e di controllo in relazione alle competenze dei Comuni delegati ai sensi della L.R. 16/2014, art. 1, commi 4 e 5.

1.2 AUTORITA' DELEGATE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel Disciplinare è stato chiarito che i Comuni, a seguito dell'emanazione del pertinente decreto dirigenziale di delega dello STAFF Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;
- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l'intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).

Tali funzioni devono essere svolte nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonchè nel rispetto del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle attività previste ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte dello STAFF Valutazioni Ambientali.

2. MISURE DI CONSERVAZIONE E SOGGETTI GESTORI

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi vigenti inerenti le **Misure di conservazione** per Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

- **DGR n. 803 del 16/06/2006** “Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli” - Provvedimenti.”
- **DM 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- **DGR n. 2295 del 29 dicembre 2007** “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”: presa d’atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”
- **DGR 795 del 19/12/2017** “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”

A seguito dell’emanazione delle Misure di Conservazione di cui alla DGR 795/2017, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha designato le ZSC in Regione Campania. Gli atti con i relativi elenchi sono scaricabili al link <https://www.minambiente.it/pagina/zsc-regione-campania> .

Con **DGR 684 del 30/12/2019** “Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli””, la Regione Campania ha individuato i **soggetti affidatari della gestione delle ZPS e delle ZSC** presenti nel territorio campano.

Si evidenzia che il richiamato quadro normativo è quello attuale e pertanto i proponenti e i Comuni delegati dovranno verificarne la vigenza e l’evoluzione nel tempo.

3. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Le Linee Guida nazionali hanno previsto due tipi di procedure:

- I) la Valutazione di Incidenza – **screening di incidenza** - Livello I della VInCA
- e
- II) la Valutazione di Incidenza – **Valutazione Appropriata** - Livello II della VInCA.

Lo **screening di incidenza**, a sua volta, può essere condotto:

- A) per verificare la corrispondenza dello specifico P/P/P//A a quelli pre-valutati oppure
- B) per accertare se un P/P/P//A possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P//A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base delle caratteristiche dei siti, delle misure di conservazione e, inoltre, degli obiettivi di conservazione sito-specifici (ove individuati).

Per quanto già illustrato in premessa in relazione alle pre-valutazioni e alle condizioni d'obbligo, le presenti Linee Guida tratteranno soltanto lo screening di incidenza sito-specifico mentre lo screening di incidenza per la verifica di corrispondenza per P/P/P//A pre-valutati sarà oggetto di eventuali successivi atti inerenti le pre-valutazioni e le condizioni d'obbligo.

Al fine di uniformare le procedure di Valutazione di Incidenza sul territorio della Regione Campania di seguito vengono fornite le opportune indicazioni procedurali che i proponenti e le Autorità competenti dovranno seguire per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Incidenza, indipendentemente se, per la competenza in materia, le istanze dovranno essere trasmesse alla Regione – STAFF Valutazioni Ambientali o al competente Ufficio del Comune delegato.

3.1 VALUTAZIONE DI INCIDENZA – SCREENING DI INCIDENZA SITO SPECIFICO (LIVELLO I DELLA VINCA)

3.1.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'attivazione della procedura di screening di incidenza sito specifico richiede la trasmissione dell'istanza all'autorità competente (Regione – STAFF Valutazioni Ambientali o Comune) alla quale dovranno essere allegati:

1. format (**Allegato 1**) per lo screening sito specifico (sia in formato .pdf che nel corrispondente formato .doc);
2. documentazione tecnico-progettuale, comprensiva di allegati tecnici e cartografici a scala adeguata; la documentazione presentata dovrà comprendere un elenco degli elaborati presentati, da citarsi anche par. 3.1 del format per lo screening
3. un report fotografico a colori, dettagliato e comprensibile, dell'area interessata dal progetto, intervento o attività;
4. idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;
5. l'elenco dei pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P//A, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
6. copia dei pareri già acquisiti;
7. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazioni di incidenza;

8. solo per le procedure di competenza regionale: documentazione relativa al versamento degli oneri istruttori come prevista dalle disposizioni pro tempore vigenti.
9. dati territoriali georeferenziati (**Allegato 2**);

Tutta la documentazione dovrà essere presentata **in 3 copie su supporto digitale (3 CD), la sola istanza anche in formato cartaceo**. Le copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere provviste di firme, date, timbri, protocolli, ecc.

Le Linee Guida nazionali riportano che *“Il “sentito”, previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all’Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l’Autorità competente per la VInCA. Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.”*. Inoltre la L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che *“Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente parco.”*. La DGR 684 del 30/12/2019 individua i soggetti affidatari della gestione dei rispettivi siti.

Pertanto:

- **l’avvio del procedimento sarà trasmesso anche al soggetto gestore del sito o dei siti Natura 2000 interessati dallo screening, ai fini della acquisizione del “sentito” di cui all’art. 5, co. 7 del DPR 357/1997**; per quei siti per i quali il soggetto gestore è la Regione Campania, l’avvio del procedimento, ai fini della acquisizione del “sentito” di cui all’art. 5, co. 7 del DPR 357/1997, dovrà essere trasmesso alla Regione Campania, UOD 50 06 07 - UOD Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali;
- nel caso di siti per i quali il soggetto gestore è un Parco regionale, ove la competenza in materia di VInCA è del Comune e l’ufficio individuato per le istruttorie è lo stesso Parco (es. Parco Regionale dei Picentini), le istruttorie delle istanze di screening si estenderanno anche ai termini del “sentito” di cui all’art. 5, co. 7 del DPR 357/1997, dandone evidenza nelle risultanze istruttorie e nel parere finale.

3.1.2 PROCEDURA

L’Autorità competente provvede ad assegnare a ciascuna istanza un Codice Unico di Procedimento (CUP), per l’identificazione sintetica della pratica, che verrà comunicato al proponente in sede di richiesta di integrazioni per la procedibilità amministrativa o in sede di comunicazione di avvio del procedimento. Tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni intercorrenti tra l’autorità competente e il proponente.

Verifica documentale. L’Autorità competente effettua su ogni istanza una verifica documentale volta ad accertare la completezza della documentazione trasmessa con riferimento alle indicazioni di cui al precedente par. 3.1.1. Ove tale documentazione risultasse incompleta, o mancante di uno o più requisiti formali (es. firme, data, coordinate, ecc.) l’istanza potrà essere perfezionata a seguito di opportuna richiesta di integrazione da parte dell’Autorità competente, nella quale dovrà essere indicata la tempistica per il riscontro (massimo 30 gg); trascorsa tale tempistica, in assenza di riscontro, l’istanza dovrà essere archiviata con modalità coerenti alle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).

L'esito della procedibilità sarà oggetto di apposita comunicazione al proponente che, nel caso delle istanze procedibili, costituisce la comunicazione di avvio del procedimento. Nell'avvio del procedimento l'Autorità competente alla VInCA chiede al soggetto gestore dei siti interessati, come individuato/i dal proponente, di trasmettere il "sentito" di cui all'art. 5 co. 7 del DPR 357/1997 entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

Il format per lo screening e la documentazione tecnico progettuale saranno pubblicate dall'Autorità competente sulle pagine web istituzionali e nella nota di avvio del procedimento dovrà essere indicato il link dal quale scaricare la documentazione ai fini della espressione del sentito del soggetto gestore; per le procedure di competenza regionale la documentazione sarà pubblicata sulle pagine web regionali dedicate alla VIA- VI- VAS.

Iter procedurale. L'autorità competente rilascia il parere di screening entro 60 giorni dalla trasmissione della **comunicazione di avvio del procedimento**. Nel corso dell'istruttoria, e comunque entro 60 giorni dalla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, possono essere richieste integrazioni e chiarimenti in un'unica soluzione, accordando una tempistica per il riscontro di massimo 30 giorni. La richiesta di integrazioni e chiarimenti interrompe il termine procedurale di 60 giorni, che inizia a decorrere nuovamente a partire dal ricevimento delle integrazioni richieste.

Successivamente all'istanza, tutte le interlocuzioni tra l'Autorità competente e il proponente dovranno essere trasmesse per conoscenza anche al soggetto gestore del sito o dei siti interessati.

Il soggetto gestore del o dei siti dovrà trasmettere all'Autorità competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il "sentito". **In assenza del "sentito" entro i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, tali termini vengono sospesi, fino alla trasmissione dello stesso.**

Parere motivato di screening. Lo screening di incidenza sito specifico è una valutazione speditiva alla quale sottopone quei P/P/P//A che con ragionevole certezza non possono essere suscettibili di generare incidenze significative sul o sui siti Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P//A, e per i quali in sede espressione del parere non si ravvisa la necessità di alcuna prescrizione. Pertanto il parere motivato definitivo di screening sarà ordinariamente espresso con una nota protocollata dell'Autorità competente (Regione o Comune). Nel parere definitivo di screening si dovrà altresì dare evidenza di aver condotto l'istruttoria secondo il format di cui **all'Allegato 3** alle presenti Linee Guida.

Il parere di screening sarà tempestivamente pubblicato nelle pagine web regionali dedicate alle valutazioni ambientali (<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>) per le procedure di competenza regionale. Per le procedure di competenza dei Comuni la pubblicazione dovrà essere effettuata in una sezione del sito web istituzionale appositamente dedicata.

Il parere di screening è sempre comunicato al soggetto gestore del sito (se non coincidente con il Valutatore) e al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio (Capitaneria di Porto per i siti marini), ai fini del coordinamento delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997; inoltre il parere di screening deve sempre riportare **l'obbligo per il proponente di comunicare, con un preavviso di almeno 15 giorni e con modalità certificabili, la data di inizio dei lavori o**

dell'attività (es. manifestazione sportiva, sagra, ecc.) al comando Carabinieri Forestale o alla Capitaneria di porto competenti per territorio e al soggetto affidatario della gestione del o dei siti (DGR 684/2019).

Il parere di screening non si configura come un titolo autorizzatorio ma bensì come un parere endoprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante, al quale non si applica l'istituto del silenzio assenso in quanto trattasi di procedura di derivazione comunitaria.

Validità temporale del parere di screening. Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali. **La validità del parere di screening deve essere esplicitamente riportata nel provvedimento.**

Per le varianti di P/P/P//A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura. **Tale obbligo deve essere esplicitamente riportato nel provvedimento di screening.**

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali), il parere ha valenza pluriennale, da indicarsi nel provvedimento, e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P//A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità VInCA può specificare nel parere di screening l'obbligo da parte del Proponente di comunicare, con un anticipo di 30 giorni e con modalità certificabili, l'avvio delle attività al soggetto gestore del Sito Natura 2000 (DGR 684/2019) e ai Carabinieri Forestali (o Capitaneria di Porto) competenti per territorio, per l'espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.

3.1.3 INDICAZIONI PER L'ISTRUTTORIA

Come riportato nelle Linee Guida nazionali, la funzione dello screening di incidenza sito specifico è quella di accertare se un P/P/P//A possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P//A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base delle caratteristiche dei siti, delle misure di conservazione e, inoltre, degli obiettivi di conservazione sito-specifici (ove individuati).

In fase di istruttoria di istanze aventi ad oggetto progetti, interventi o attività (P//A) si dovrà verificare che l'opera o intervento non rientri nelle tipologie di cui agli allegati II, IIbis, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, anche considerando i criteri di cui al DM 52/2015, al fine di stabilire se è dovuta anche la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA vera e propria integrata dalla Valutazione di Incidenza. Ove si rilevi la necessità di una verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, l'istanza di VInCA – screening dovrà essere archiviata, in quanto è necessario che la stessa sia integrata nelle predette procedure di cui al Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006. Si evidenzia che la competenza delle procedure integrate di VIA – VI è della Regione (allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006) e del Ministero della Transizione Ecologica (allegati II e IIbis alla parte seconda del Dlgs 152/2006). Si ricorda inoltre che per le tipologie di opere di cui ai punti 7n) e 7o) all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 sono stati emanati gli indirizzi nazionali ai quali

far riferimento per determinare se il P//A rientra o meno nelle citate tipologie (<https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846>); altri eventuali indirizzi dello stesso progetto Creiamo PA sono reperibili al link <https://creiamopa.minambiente.it/index.php>.

Ai fini delle attività istruttorie le Linee Guida nazionali recano il format valutatore da utilizzare; le Linee Guida nazionali prevedono che detto format, relativo agli "screening di incidenza specifici", non è modificabile nei contenuti minimi presenti e nella sequenza logica di valutazione. Pertanto, in **Allegato 3 alle presenti Linee Guida** è riportato il format valutatore, privato delle specifiche relative alle pre-valutazioni e alle condizioni d'obbligo, allo stato attuale non ancora individuate e che potranno essere oggetto di successivi atti, e rispettoso dei contenuti minimi e della sequenza logica del formato Valutatore allegato alle Linee Guida nazionali.

Le Linee Guida nazionali sono estremamente dettagliate in merito ai contenuti e agli obiettivi delle attività istruttorie da parte dell'Autorità competente. Pertanto si rimanda alle stesse (Capitolo 2) per tutte le indicazioni del caso. **Si richiama comunque l'attenzione sulla circostanza che in sede istruttoria non può essere comminata alcuna prescrizione.**

3.2 VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VALUTAZIONE APPROPRIATA

3.2.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'attivazione della procedura di valutazione appropriata richiede la trasmissione dell'istanza all'autorità competente (Regione – STAFF Valutazioni Ambientali o Comune) alla quale dovranno essere allegati:

1. il P/P/P//A ovvero tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione del P/P/P//A o comunque che ne descrivono le caratteristiche, debitamente firmati e datati; il progetto/domanda d'autorizzazione/piano/documentazione dovrà essere corredato dall'elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che li compongono;
2. lo studio o relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97 e predisposto secondo le dettagliate ed esaustive indicazioni riportate nelle Linee Guida nazionali (es. parr. 3.2, 3.3 e 3.4);
3. un report fotografico a colori, dettagliato e comprensibile, dell'area interessata (solo se si tratta di un progetto, intervento o attività);
4. idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;
5. l'elenco dei pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P//A, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
6. copia dei pareri già acquisiti;
7. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazione di incidenza;
8. solo per le procedure di competenza regionale: documentazione relativa al versamento degli oneri istruttori come prevista dalle disposizioni pro tempore vigenti.
9. dati territoriali georeferenziati (**Allegato 2**);

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in 3 copie su supporto digitale (3 CD), la sola istanza anche in formato cartaceo. Le copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere provviste di firme, date, timbri, protocolli, ecc.

Lo Studio o Relazione per la valutazione di incidenza (punto 2) dovrà essere trasmessa in formato aperto (.pdf editabile).

Le Linee Guida nazionali riportano che *“Il “sentito”, previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all’Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l’Autorità competente per la VInCA. Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.”*. Inoltre la L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che *“Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente parco.”*. La DGR 684 del 30/12/2019 individua nelle Aree protette interessate i soggetti affidatari della gestione dei rispettivi siti.

Pertanto:

- **l’avvio del procedimento sarà trasmesso anche al soggetto gestore del sito o dei siti Natura 2000 interessati dallo screening, ai fini della acquisizione del “sentito” di cui all’art. 5, co. 7 del DPR 357/1997**; per quei siti per i quali il soggetto gestore è la Regione Campania, l’avvio del procedimento, ai fini della acquisizione del “sentito” di cui all’art. 5, co. 7 del DPR 357/1997, dovrà essere trasmesso alla Regione Campania, UOD 50 06 07 - UOD Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali;
- nel caso di siti per i quali il soggetto gestore è un Parco regionale, ove la competenza in materia di VInCA è del Comune e l’ufficio individuato per le istruttorie è lo stesso Parco (es. Parco Regionale dei Picentini), le istruttorie delle istanze di screening si estenderanno anche ai termini del “sentito” di cui all’art. 5, co. 7 del DPR 357/1997, dandone evidenza nelle risultanze istruttorie e nel parere finale.

3.2.2 PROCEDURA

L’Autorità competente provvede ad assegnare a ciascuna istanza un Codice Unico di Procedimento (CUP), per l’identificazione sintetica della pratica, che verrà comunicato al proponente in sede di richiesta di integrazioni per la procedibilità amministrativa o in sede di comunicazione di avvio del procedimento. Tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni intercorrenti tra l’autorità competente e il proponente.

Verifica documentale. L’Autorità competente effettua su ogni istanza una verifica documentale volta ad accertare la completezza della documentazione trasmessa con riferimento alle indicazioni di cui al par. 3.2.1. Ove tale documentazione risultasse incompleta, o mancante di uno o più requisiti formali (es. firme, data, coordinate, trasmissione al soggetto affidatario della gestione ecc.) l’istanza potrà essere perfezionata a seguito di opportuna richiesta di integrazione da parte dell’Autorità competente, nella quale dovrà essere indicata la tempistica per il riscontro (massimo 30 gg); trascorsa tale tempistica, in assenza di riscontro, l’istanza dovrà essere archiviata con modalità coerenti alle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).

L’esito della procedibilità sarà oggetto di apposita comunicazione al proponente che, nel caso delle istanze procedibili, costituisce la comunicazione di avvio del procedimento. Nell’avvio del procedimento l’Autorità competente alla VInCA chiede al soggetto gestore dei siti interessati, come individuato dal proponente, la trasmissione del “sentito”

di cui all'art. 5 co. 7 del DPR 357/1997 entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

Publicazione. La **comunicazione di avvio del procedimento** verrà pubblicata in un apposito spazio sul sito web dell'Autorità competente. Per le procedure di competenza regionale la predetta comunicazione verrà pubblicata nelle pagine web regionali dedicate alle valutazioni ambientali (<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>). Per le procedure di competenza dei Comuni la pubblicazione dovrà essere effettuata in una sezione del sito web dell'Autorità competente appositamente dedicata e accessibile dalla home page. Nella comunicazione di avvio del procedimento sarà riportato anche il link al quale è possibile consultare la documentazione relativa all'istanza e la tempistica per le osservazioni (30 giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento). **Saranno pubblicati anche i documenti del P/P/P/I/A e lo Studio o Relazione di Incidenza nonché gli atti successivi del procedimento (richiesta di integrazioni, integrazioni del proponente, ecc.).**

Iter procedurale. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento, chiunque può presentare osservazioni sul P/P/P/I/A e lo Studio o Relazione di Incidenza. Da tale pubblicazione decorrono i termini del procedimento. L'autorità competente rilascia il provvedimento di valutazione di incidenza – valutazione appropriata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente della comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso dell'istruttoria possono essere richieste integrazioni e chiarimenti in un'unica soluzione, accordando una tempistica per il riscontro di massimo 30 giorni. La richiesta di integrazioni e chiarimenti interrompe il termine procedurale di 60 giorni, che inizia a decorrere nuovamente a partire dal ricevimento delle integrazioni richieste.

Successivamente all'istanza, tutte le interlocuzioni tra l'Autorità competente e il proponente dovranno essere trasmesse per conoscenza anche al soggetto gestore del sito o dei siti interessati.

Il soggetto gestore del o dei siti dovrà trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento il "sentito" all'Autorità competente e al proponente. **In assenza del "sentito" entro i termini per la conclusione del procedimento di valutazione appropriata, coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, tali termini vengono sospesi, fino alla trasmissione dello stesso.**

Istruttoria. In fase di istruttoria di istanze aventi ad oggetto progetti, interventi o attività (P/I/A) si dovrà verificare che l'opera o intervento non rientri nelle tipologie di cui agli allegati II, IIbis, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, anche considerando i criteri di cui al DM 52/2015, al fine di stabilire se è dovuta anche la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA vera e propria integrata dalla Valutazione di Incidenza. Ove si rilevi la necessità di una verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, l'istanza di VInCA – valutazione appropriata dovrà essere archiviata, in quanto è necessario che la stessa sia integrata nelle predette procedure di cui al Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006. Si evidenzia che la competenza delle procedure integrate di VIA – VI è della Regione (allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006) e del Ministero della Transizione Ecologica (allegati II e IIbis alla parte seconda del Dlgs 152/2006). Si ricorda inoltre che per le tipologie di opere di cui ai punti 7n) e 7o) all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 sono stati emanati degli indirizzi nazionali ai quali far riferimento per determinare se il P/I/A rientra o

meno nelle citate tipologie (<https://va.minambiente.it/IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846>); altri eventuali indirizzi dello stesso progetto Creiamo PA sono reperibili al link <https://creiamopa.minambiente.it/index.php>.

Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.

Le Linee Guida Nazionali sono estremamente dettagliate in merito ai contenuti e agli obiettivi delle attività istruttorie da parte dell'Autorità competente. Pertanto si rimanda alle stesse (Capitolo 3) per tutte le indicazioni del caso.

Parere motivato di valutazione appropriata. La Valutazione appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere sfavorevole. In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate. Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.

Nello specifico nel parere dell'Autorità competente deve essere esplicitato che:

- le informazioni trasmesse dal Proponente sono complete;
- non vi sono omissioni significative;
- le conclusioni sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili.

Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte del valutatore, la valutazione di incidenza potrà concludersi con uno dei seguenti esiti:

a) *si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P//A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.*

Il parere di cui al punto a) può eventualmente contenere prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del Proponente.

b) *si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P//A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000*

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P//A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege.

Soluzioni alternative: Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), e qualora il Proponente sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/P//A, si prosegue nell'ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative.

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito il seguente brano tratto dalle Linee Guida (Par. 4.4):

“A seguito della valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione Appropriata può concludersi in tre diversi modi:

a) *qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo;*

b) *qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le*

mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le indicazioni sui relativi monitoraggi;

c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione Appropriata si conclude con esito negativo e il P/P/P//A non può essere autorizzato;

d) qualora il P/P/P//A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede con il Livello III.”

Si evidenzia che ai fini della valutazione di incidenza è necessario che sin dall'inizio si opti, in sede di scelte progettuali, per le soluzioni meno impattanti, e che questo percorso deve essere illustrato nello Studio di incidenza. Tuttavia, le conclusioni dello Studio di incidenza possono non essere condivise dal valutatore, il quale, in caso di incertezze, deve applicare il principio di precauzione.

Ove quindi il proponente, a seguito di un esito negativo, richieda di proseguire nel procedimento con l'analisi delle alternative nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata, spetta comunque all'autorità competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P//A mediante soluzioni alternative

Tali alternative possono risultare da indicazioni della stessa autorità competente, da ipotesi del proponente, così come da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni nella fase di Valutazione Appropriata di cui al Livello II.

L'analisi delle alternative costituisce in ogni caso un pre-requisito alla deroga dell'art.6.4 della DH. Se l'alternativa valutata non incidente significativamente costituisce un P/P/P//A diverso da quello oggetto dell'istanza, la procedura di valutazione appropriata si chiude negativamente e il proponente dovrà formulare una nuova istanza adottando la soluzione esitata dalla valutazione delle alternative. Se non esistono alternative non incidenti significativamente, solo in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza (art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97), corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Si rimanda all'apposito dettagliato capitolo delle Linee Guida nazionali per ogni indicazione utile al corretto svolgimento di questa fase procedurale, anche in riferimento alla documentazione che il proponente dovrà presentare ai fini della valutazione delle alternative.

Come riportato nelle Linee Guida, l'analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell'Autorità competente viene effettuata nell'ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. La richiesta di ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza avviene o nell'ambito della richiesta di integrazioni o nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi: **in entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.**

Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto, che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio di Incidenza, la procedura di valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di valutazione di incidenza.

Misure di compensazione e Livello III: si rimanda al Capitolo 5. *Misure di Compensazione - Livello III delle Linee Guida nazionali.*

Provvedimento di valutazione appropriata. Il parere motivato di valutazione appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di mitigazione nonché della valutazione delle alternative, ove effettuata, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo (decreto, determina, ecc.). **In caso di esito positivo i riferimenti ed i contenuti del provvedimento, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati altresì nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P//A.**

E' bene ricordare che, qualora permangano incidenze significative anche a seguito dell'individuazione di Misure di Mitigazione, secondo gli orientamenti della Corte di Giustizia europea, gli Stati Membri non devono autorizzare "interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, Pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con i procedimenti previsti dall'art. 6.3".

Il provvedimento di valutazione appropriata sarà tempestivamente pubblicato nelle pagine web regionali dedicate alle valutazioni ambientali (<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>) per le procedure di competenza regionale. Per le procedure di competenza dei Comuni la pubblicazione dovrà essere effettuata in una sezione del sito web istituzionale appositamente dedicata.

Il provvedimento di valutazione appropriata è sempre comunicato al soggetto gestore del sito (se non coincidente con il Valutatore per le VInCA di competenza dei Comuni) e al comando Carabinieri Forestale competente per territorio (Capitaneria di Porto per i siti marini), ai fini del coordinamento delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997; inoltre il provvedimento di valutazione appropriata deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio dei lavori al Comando Carabinieri Forestale o alla Capitaneria di porto competenti per territorio.

Il provvedimento di valutazione appropriata non si configura come un titolo autorizzatorio ma bensì come un titolo endoprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante, al quale non si applica l'istituto del silenzio assenso in quanto trattasi di procedura di derivazione comunitaria.

Validità temporale del provvedimento di valutazione appropriata. Il provvedimento di valutazione appropriata ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali.

La validità del provvedimento di valutazione appropriata deve essere esplicitamente riportata nel provvedimento.

Per le varianti di P/P/P//A già sottoposti a VInCA Valutazione appropriata è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di VInCA screening all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura di valutazione appropriata. **Tale obbligo deve essere esplicitamente riportato nel provvedimento di valutazione appropriata.**

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali), il provvedimento ha valenza pluriennale, **da indicarsi nel provvedimento**, e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P//A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità VInCA può specificare nel provvedimento l'obbligo da parte del Proponente di comunicare, con un anticipo di 30

giorni e con modalità certificabili, l'avvio delle attività al soggetto gestore del Sito Natura 2000 (DGR 684/2019) e ai Carabinieri Forestali (o Capitaneria di Porto) competenti per territorio, per l'espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di valutazione appropriata.

4. INTEGRAZIONE TRA PROCEDURE DI VAS E VI PER I PIANI COMUNALI

Il comma 3 dell'art. 10 del Dlgs 152/2006 dispone che *“La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”*.

Il regolamento n. 5/2011 individua i Comuni quali autorità competenti in materia di VAS per i piani di livello comunale. Come indicato nel Disciplinare la competenza delle Valutazioni di Incidenza integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Dlgs 152/2006 o VAS vere e proprie di cui all'art. 13 e ss. del Dlgs 152/2006) resta alla Regione e quindi allo STAFF Valutazioni Ambientali.

Le Linee Guida Nazionali riportano che *“Come è noto, i Giudici della Corte di giustizia delle comunità europee, nella causa C-177/11, hanno interpretato l'art. 3, paragrafo 2, lettera (b) della direttiva VAS nel senso che esso "subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano o programma a valutazione ambientale strategica al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione d'incidenza - ai sensi della direttiva habitat", pertanto la verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di incidenza) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di Incidenza appropriata.”*.

Alla luce di quanto esposto si ritiene utile fornire i necessari indirizzi in materia di integrazione VAS – VI per i piani comunali affinché i Comuni, nella veste di Autorità competenti alla VAS, possano correttamente attuare quanto previsto dai diversi atti normativi allo stato vigenti in materia di VAS e di VInCA.

4.1 INDICAZIONI PROCEDURALI PER L'INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – VALUTAZIONE APPROPRIATA NELLE VAS DI COMPETENZA COMUNALE E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Di seguito si riportano le indicazioni procedurali che i Comuni, in qualità di Autorità procedenti, dovranno seguire per una corretta impostazione dell'integrazione tra le procedure di VAS e di VInCA.

- Il rapporto preliminare (rapporto di scoping) di cui all'art. 13, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà dare evidenza dell'integrazione procedurale tra VAS e VInCA, indicando le ragioni per le quali, con riferimento ai siti Natura 2000 interessati dalle eventuali incidenze, il piano/programma è assoggettato anche alla VInCA;
- tra i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) dovranno essere compresi i soggetti affidatari della gestione dei siti interessati dalla valutazione di incidenza come risultanti dai pertinenti atti regionali (all'attualità la DGR 684 del 30/12/2019), che potranno formulare le prime osservazioni in fase di scoping, riservandosi di esprimere il “sentito” nella fase di consultazione di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006;
- nella comunicazione agli SCA inerente alla fase di scoping (art. 13, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006) dovrà essere data evidenza dell'integrazione procedurale VAS - VInCA; nella comunicazione andrà inserito uno specifico riferimento al “sentito”, per il quale comunque andrà formulata specifica richiesta in sede di consultazione pubblica (art. 14 del Dlgs 152/2006);

- il rapporto ambientale di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 dovrà essere integrato prevedendo un apposito allegato (relazione o studio di incidenza) redatto secondo le indicazioni riportate nell'allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Linee Guida Nazionali;
- l'avviso previsto dall'art. 14 del Dlgs 152/2006 dovrà dare specifica evidenza dell'integrazione procedurale VAS – VInCA; i Comuni, in qualità di Autorità competenti alla VAS dei piani di livello comunale, sono responsabili dell'osservanza della corretta attuazione del disposto del comma 3 dell'art. 10 del Dlgs 152/2006.

Il Comune, in qualità di Autorità procedente per il piano in questione, dovrà avanzare istanza di VInCA – valutazione appropriata, integrata nella VAS di propria competenza, allo Staff Valutazioni Ambientali **al termine della fase di consultazione pubblica di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006 e dopo aver adottato il piano revisionato tenendo conto di tutte le osservazioni e i pareri pervenuti - comprese le osservazioni inerenti la valutazione di incidenza, e più in generale gli aspetti naturalistici del Piano, e il "sentito" del soggetto gestore del o dei siti interessati.**

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. il piano/programma comprensivo di tutti i documenti previsti dal procedimento di adozione - corredato dell'elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che lo compongono – e revisionato a seguito della fase di consultazione pubblica di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006; la documentazione dovrà comprendere l'elaborato prodotto nell'ambito della procedura di VAS a seguito della pubblicazione dell'avviso sul BURC e concernente l'analisi delle osservazioni con relativo riscontro alle stesse (accoglimento - controdeduzioni motivate e descrizione delle modalità con le quali si intendono recepire nei documenti di Piano) al fine di comprendere la tipologia di osservazioni pervenute e l'eventuale presenza di osservazioni inerenti la valutazione di incidenza o aree ricadenti nei Siti Natura 2000 che interessano il territorio comunale. Qualora siano pervenute osservazioni di tale ultima tipologia sarà necessario trasmetterne copia. Qualora, invece, non fosse pervenuta alcuna osservazione si dovrà allegare una attestazione certificante l'assenza delle stesse;
2. la relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97 e alle pertinenti indicazioni delle Linee Guida nazionali;
3. l'avviso previsto dall'art. 14 del Dlgs 152/2006 che dà specifica evidenza dell'integrazione procedurale VAS – VInCA;
4. l'elenco dei pareri necessari per l'approvazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
5. copia dei pareri già acquisiti, compreso il "sentito" di cui all'art. 5 co. 7 del DPR 357/1997 (se già rilasciato);
6. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazioni di incidenza;
7. copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui alle disposizioni pro tempore vigenti;

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in **3 copie su supporto digitale (3 CD), l'istanza e l'elaborato cartografico riportante la zonizzazione con sovrapposti i siti della rete Natura 2000 anche in formato cartaceo (una copia).**

Le copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere provviste di firme, date, timbri, protocolli, ecc. La relazione per la valutazione di incidenza (punto 2) dovrà essere trasmessa in formato aperto (.pdf editabile).

4.2 INDICAZIONI PROCEDURALI PER L'INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – SCREENING NELLE VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI COMPETENZA COMUNALE E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

In relazione all'integrazione procedurale **verifica di assoggettabilità VAS – VInCA screening**, si riportano di seguito le indicazioni che i Comuni, in qualità di Autorità procedenti, potranno seguire per garantire il corretto svolgimento della procedura.

- Il rapporto preliminare di cui all'art. 12, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà riportare, in un apposito paragrafo, il Format per lo screening di incidenza (**Allegato 1**) nel quale riportare gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, e le analisi svolte prendendo in considerazione:
 - la coerenza del P/P con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
 - gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P;
 - lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
 - tutte le eventuali interferenze generate dal P/P sui siti Natura 2000
 - la presenza di altri P/P realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, o in fase di valutazione.
- l'istanza di screening, corredata dalla opportuna documentazione di cui alle successive indicazioni, **dovrà essere avanzata contestualmente alla trasmissione ai SCA** dei documenti per la consultazione di cui all'art. 12, comma 2 del Dlgs 152/2006;
- tra gli SCA dovrà essere compreso il soggetto a cui è affidata la gestione dei siti interessati (DGR 684/2019);
- nella comunicazione ai SCA inerente la consultazione di cui all'art. 12, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà essere data evidenza dell'integrazione procedurale verifica di assoggettabilità alla VAS –VInCA screening chiedendo contestualmente anche il “sentito” di cui all'art. 5 co. 7 del DPR 357/1997;
- il “sentito” del soggetto affidatario della gestione dei siti interessati dovrà essere obbligatoriamente acquisito e trasmesso in copia allo STAFF Valutazioni Ambientali con riferimento all'istanza di VInCA già avanzata.

Il parere di screening negativo di VInCA (ovvero il piano deve essere sottoposto a VInCA – valutazione appropriata) determina la necessità che il piano debba essere assoggettato a VAS, in quanto fa ricadere lo stesso nella fattispecie di cui all'art. 6 co. 2, lett. b) del Dlgs 152/2006, nella quale dovrà essere integrata la VInCA – valutazione appropriata.

In ogni caso, negli esiti della verifica di assoggettabilità alla VAS, i Comuni, in qualità di Autorità competenti alla VAS, dovranno sempre dare atto anche degli esiti dello screening di valutazione di incidenza ovvero dei riferimenti e dei contenuti della nota dello STAFF Valutazioni Ambientali con la quale si conclude la procedura di screening.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Il rapporto preliminare di cui all'art. 12, comma 1 del Dlgs 152/2006 riportante, in un apposito paragrafo, il Format per lo screening di incidenza (**Allegato 1**);
2. copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui alle disposizioni pro tempore vigenti;

La documentazione dovrà essere presentata in **3 copie su supporto digitale** (3 CD), **l'istanza anche in formato cartaceo (una copia)**. Le copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere provviste di firme, date, timbri, protocolli, ecc. Il rapporto preliminare di cui all'art. 12 (punto 1) dovrà essere trasmesso in formato aperto (.pdf editabile).

4.3 INDICAZIONI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FORMALE

Il **parere motivato definitivo di screening, da integrarsi nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS**, sarà ordinariamente espresso con una nota protocollata dello Staff Valutazioni Ambientali e sarà tempestivamente pubblicato nelle pagine web regionali dedicate alle valutazioni ambientali (<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>). Nel parere definitivo di screening si dovrà altresì dare evidenza di aver condotto l'istruttoria secondo il format di cui all'Allegato 3 alle presenti Linee Guida.

Il parere di screening è sempre comunicato al soggetto gestore del sito e al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio (Capitaneria di Porto per i siti marini), ai fini del coordinamento delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997; inoltre il parere di screening deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare, ove pertinente, la data di inizio dei lavori al comando Carabinieri Forestale o alla Capitaneria di porto competenti per territorio, qualora il piano o programma oggetto dello screening preveda in via diretta la realizzazione di opere (es. PUA o varianti urbanistiche). Resta ferma la necessità di effettuare la valutazione di incidenza sul progetto.

Il **parere motivato di valutazione appropriata**, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di mitigazione, sarà oggetto di **apposito decreto dirigenziale** dello Staff Valutazioni Ambientali. In caso di esito positivo i riferimenti ed i contenuti del provvedimento, anche con riguardo alle condizioni e alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati altresì nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P. Il provvedimento di valutazione appropriata è sempre comunicato al soggetto gestore del sito e al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio (Capitaneria di Porto per i siti marini), ai fini del coordinamento delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997; inoltre il provvedimento di valutazione appropriata deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio dei lavori al comando Carabinieri Forestale o alla Capitaneria di porto competenti per territorio, qualora il piano o programma oggetto valutazione appropriata preveda in via diretta la realizzazione di opere (es. PUA o varianti urbanistiche). Resta ferma la necessità di effettuare la valutazione di incidenza sul progetto.

Il parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di incidenza – valutazione appropriata ovvero dei riferimenti e dei contenuti del decreto dirigenziale dello STAFF Valutazioni Ambientali con il quale si conclude la procedura di valutazione di incidenza – valutazione appropriata.

5. ULTERIORI SPECIFICHE

5.1 RELAZIONE O STUDIO DI INCIDENZA

La Relazione o Studio di Incidenza dovrà essere predisposto nel rispetto dei contenuti riportati nell'allegato G al DPR 357/97 e delle pertinenti indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali.

5.2 INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NELLE PROCEDURE DI VIA

Si rimanda a quanto previsto in materia nelle pertinenti disposizioni nazionali e regionali pro tempore vigenti.

5.3. RISPETTO DELL'ART. 6.3 DELLA DIRETTIVA HABITAT

L'Autorità competente, e nello specifico il soggetto deputato alla valutazione (Valutatore) dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della valutazione di incidenza, deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.

5.4. PROFESSIONALITA' COMPETENTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Per quanto riguarda la determinazione delle professionalità idonee per la redazione dei documenti di screening e/o della Relazione o Studio di incidenza per la Valutazione appropriata, risulta opportuno, riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario, fare riferimento al possesso di comprovate effettive competenze scientifiche in materia, piuttosto che all'appartenenza a specifici ordini o categorie professionali. In ogni caso le competenze necessarie non possono ritenersi appannaggio di professionalità quali ingegneri, geometri, architetti, geologi, ecc. ovvero di figure professionali che non prevedono, nel loro iter formativo, lo studio di materie afferenti alla valutazione di incidenza.

Si intende così sottolineare che in tali documenti devono essere adeguatamente illustrate, sotto i profili tecnico, scientifico e naturalistico, tutte le argomentazioni necessarie a sostenere le valutazioni esposte, dando prova di conoscere le caratteristiche dei siti in trattazione, con riferimento sia ai contenuti della scheda del formulario standard Natura 2000 sia alle effettive caratteristiche riscontrabili *in situ*, in sede di opportuni sopralluoghi ed indagini, e di poterne valutare le eventuali perturbazioni causate dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

Pertanto, le istanze corredate da uno Studio o Relazione di Incidenza o da un modello per lo screening predisposti da una figura professionale che con tutta evidenza non possiede le necessarie competenze possono in qualsiasi momento della procedura essere ritenute irricevibili e quindi archiviate.

6. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELLA L.R. 16/2014, COMMA 4

Il Disciplinare approvato con DGR 740/2018 ha delineato l'ambito delle deleghe conferibili ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza. Negli stessi atti è stato evidenziato che tali deleghe comportano, necessariamente, la necessità di effettuare gli opportuni controlli sugli Enti Delegati ovvero i Comuni.

Ai fini delle attività di controllo i Comuni delegati devono trasmettere allo Staff Valutazioni Ambientali **entro il mese di febbraio di ogni anno** le informazioni sintetiche relative alle procedure concluse nell'anno precedente con riferimento alla propria competenza predisposte secondo un apposito modello disponibile sul sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali. Il modello opportunamente implementato dovrà essere trasmesso allo STAFF Valutazioni Ambientali mediante PEC all'indirizzo staff.501792@regione.campania.it sia in formato .pdf (debitamente firmato e timbrato) che in formato .xls onde consentire le necessarie elaborazioni dei dati.

Lo STAFF Valutazioni Ambientali provvederà all'estrazione random di un campione significativo di procedure formalmente concluse (10% del totale delle procedure concluse con provvedimento) sul quale effettuare i dovuti controlli inerenti sia l'ambito della delega esercitata dai Comuni che gli aspetti di carattere amministrativo e tecnico delle procedure seguite. I Comuni interessati dai controlli si renderanno disponibili a collaborare alle attività necessarie ai fini dell'espletamento delle verifiche previste.

I Comuni delegati, inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle condizioni di cui al par. 3 del Disciplinare approvato con DGR 740 del 13/11/2018 (es. sostituzione dei componenti della Commissione istruttoria, ecc.).

Oltre alle attività già descritte, i Comuni delegati dovranno comunicare tempestivamente allo STAFF Valutazioni Ambientali l'adozione di provvedimenti favorevoli di Valutazione di Incidenza (screening o valutazione appropriata) riguardanti interventi e opere da realizzarsi in aree in cui è stata riscontrata la presenza di specie e habitat prioritari ai sensi della normativa comunitaria di riferimento.

Resta ferma la possibilità per lo STAFF Valutazioni Ambientali di effettuare le verifiche che riterrà opportune sulla scorta di motivate segnalazioni.

Lo Staff Valutazioni Ambientali, a seguito degli esiti delle attività di controllo, può ritirare le deleghe a quei Comuni per i quali sono stati accertati inadempienze e/o il mancato rispetto delle disposizioni di riferimento.

7. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alle disposizioni contenute nelle *"Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza"* di cui all'*"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4"* (G.U. n. 303 del 28/12/2019). In caso di contrasto tra le presenti Linee Guida e le attuali o sopravvenute disposizioni nazionali in materia di valutazione di incidenza, queste ultime prevarranno.

Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione delle stesse, onde consentire ai proponenti e alle Autorità competenti in materia di VInCA i necessari adeguamenti organizzativi ai fini della presentazione e della gestione delle istanze.

Appendice - DOCUMENTI DI INDIRIZZO E LINK UTILI

Sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali (VIA, VI e VAS)

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/Home>

Pagine web Rete NATURA 2000 del MATTM

<http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf

Linee guida della Commissione Europea

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Valutazione_di_piani_e_progetti_aventi_un'incidenza_significativa_sui_siti_della_rete_e_Natura_2000.PDF

Geoportale nazionale

<http://www.pcn.minambiente.it/GN/>

Carta della Natura

http://www.arpacampania.it/home/-/asset_publisher/pGk7/content/id/1118664

La Mappa Interattiva Natura 2000

<http://natura2000.eea.europa.eu>

Manuale italiano per l'interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE)

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/manuale_interpretazione_habitat_it.pdf

Manuale per l'interpretazione degli habitat

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

«Natura 2000» e foreste: sfide ed opportunità. Guida interpretativa

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_it.pdf

Manuale per la Gestione dei Siti NATURA 2000

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestione_siti_natura2000.pdf

Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 (7n) e 7o))

<https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846>

Progetto Creiamo PA

<https://creiamopa.minambiente.it/index.php>